



Comune di ARPINO

Provincia di Frosinone

ADOTTA IL

P.R.A.E.E.T.

***PIANO DI RIASSETTO ANALITICO DELLE EMISSIONI
ELETTROMAGNETICHE TERRITORIALI***

e il

REGOLAMENTO

***PER LA LOCALIZZAZIONE, L'INSTALLAZIONE E IL RIASSETTO DI
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE E
TECNOLOGIE ASSIMILABILI***

***Ai sensi dell'art. 8, comma 6, Legge n. 36/2001 e
dell'art. 9, commi 7, 8 e 9, L.R. Lazio n. 19/2022***

INDICE GENERALE

FINALITÀ. PREMESSE E DISPOSIZIONI NORMATIVE RICHIAMATE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Obiettivi e ambito di applicazione

Art. 2 P.R.A.E.E.T.

Art. 3 Definizioni

CAPO II - CRITERI DI LOCALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE RADIOELETTRICHE DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA

Art. 4 - Obiettivi di qualità

Art. 5 - Installazione delle infrastrutture

Art. 6 - Limiti di esposizione e valori di attenzione

Art. 7 - Principio di coubicazione degli impianti

Art. 8 - Criteri di scelta delle localizzazioni

Art. 9 - Inserimento degli impianti nel paesaggio

Art. 10 - Tecniche di minimizzazione dell'esposizione

Art. 11 - Relazione e indicazioni per le Aree Preferenziali

Art. 12 - Impianti esistenti

Art.13 - Impianti temporanei

Art.14 - Adempimenti relativi alla installazione dei ponti radio ed impianti dedicati a forze dell'ordine, emergenze sanitarie e di protezione civile

Art. 15 - Programmi biennali delle installazioni (Piani di rete)

Art. 16 - Adempimenti in relazione alla decadenza della licenza ministeriale

CAPO III - PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI

Art. 17 - Unità organizzativa responsabile

Art. 18 - Procedure Autorizzative Ordinarie

Art. 19 - Procedimenti Autorizzativi Semplificati

Art. 20 - Procedimenti per la stipula dei contratti

Art. 21 - Obblighi di pubblicità

Art. 22 - Catasto delle S.R.B.

CAPO IV - PARTECIPAZIONE, VIGILANZA E CONTROLLO

Art. 23 – Partecipazione

Art. 24 - Osservatorio o Consulta sull'Elettrosmog

Art. 25 - Consultazione tra comuni confinanti

Art. 26 - Adempimenti successivi all'attivazione degli impianti

Art. 27 - Vigilanza e controllo

Art. 28 - Sanzioni amministrative

Art. 29 - Campagne di informazione e di educazione ambientale e sanitaria

CAPO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 30 – Misure di salvaguardia

Art. 31 – Aggiornamento e revisione del Regolamento e del Piano

FINALITÀ, PREMESSE E DISPOSIZIONI NORMATIVE RICHIAMATE

1. Il presente Regolamento, denominato "*Regolamento per la localizzazione, l'installazione e il riassetto di infrastrutture e impianti di telefonia mobile e tecnologie assimilabili*" di seguito solo "*Regolamento,*" adottato dal Comune di **Arpino**, mira a disciplinare il corretto insediamento urbanistico, ambientale e territoriale degli impianti di telefonia mobile e trasmissione dati.
2. Gli obiettivi principali che si intende perseguire sono:
 - a) minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici;
 - b) indicare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti;
 - c) promuovere un flusso documentale costante e trasparente tra Comune e Gestori del servizio di telefonia mobile, al fine di informare correttamente la popolazione;
 - d) garantire la trasparenza dell'informazione alla cittadinanza e attivare meccanismi di partecipazione alle scelte.
3. Parte integrante del Regolamento sono i seguenti allegati:
 - Relazione PRAEET - Regolamento e Piano antenne
 - Tav. 1 - Mappa IT - Fonti EEM con SRB Esterne
 - Tav. 2 - Mappa AR - IT
 - Tav. 3 - Mappa SS - con IT - SRB - SRB Esterne
 - Tav. 4 - Mappa Stazioni Misura con IT - SS
 - Tav. 5 - Mappa AP - con SS - IT - SRB
 - Cartella postazioni di misura
 - Elenco aree preferenziali
 - Elenco dettaglio siti sensibili
 - Elenco impianti tecnologici
 - Elenco siti sensibili
 - Registro antenne
4. Gli elaborati grafici in particolare mappano:
 - a. gli impianti di telefonia mobile esistenti, noti come Stazioni Radio-Base (SRB);
 - b. le aree e gli edifici di proprietà comunale;
 - c. i siti pubblici comunali preferenziali e disponibili per future installazioni, con specifiche eccezioni e ordinamenti di preferenza;
 - d. i siti, pubblici e/o privati, puntuali e circoscritti, considerati sensibili, in cui è necessario minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici in conformità alla legge nr. 36/2001 e s.m.i.

QUADRO NORMATIVO

Premesso che il quadro di riferimento normativo afferente al presente regolamento risulta come diseguito articolato e riportato:

- **l'art. 191** (ex art. 174 TCE) del **Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea** (G.U. UE 9/05/2008), richiama la politica dell'UE fondata sul **Principio di Precauzione** e dell'azione preventiva;
- la **legge n.36/2001** detta i principi per la protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di assicurare la tutela della salute della popolazione edeilavoratori, delle lavoratrici e dagli effetti dell'esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ai sensi e nel rispetto degli **artt. 9 e 32 della Costituzione** e assicurare la tutela dell'ambiente e del paesaggio e promuovere azioni di risanamento volte a minimizzare l'intensità' e gli effetti dei campi elettrici ;
- **l'art. 117, comma 6 Cost.**, che affida ai Comuni la *“potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite”*;
- **l'art. 8, comma 6 della legge 22 febbraio 2001 n. 36**, che, sulla base della nuova formulazione di cui all'art. 38, comma 6, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L.11 settembre 2020, n. 120, e, successivamente, modificato dall'art. 18, comma 8, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, recita testualmente:
“I comuni possono adottare un Regolamento nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e, in particolare, degli articoli 43, 44, 45, 46, 47 e 48 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campielettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato ai sensi dell'articolo 4.”;
- **il Decreto Presidente Consiglio Ministri 8 luglio 2003**, Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz. (G.U. n. 199 del 28-8-2003);
- **l'art. 10 della Legge 214/2023** (c.d. Decreto Concorrenza 2022) dispone l'innalzamento dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, di cui al dpcm 8.07.2003, da 6 V/m a **15 V/m** (entrata in vigore: 29 aprile 2024);
- **il D.Lgs. 259/2003**, recante *“Codice delle Comunicazioni elettroniche”*, i cui artt. 44 e segg. disciplinano le procedure autorizzative per l'installazione di impianti di telefonia mobile;
- la **direttiva (UE) 2018/1972**, istitutiva del **Codice europeo delle comunicazioni elettroniche**, recepita con **D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207**, le cui disposizioni sostituiscono gli articoli da 1 a 98 del CCE, **D.Lgs. 259/2003**, nella disciplina sui procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici;

- **il D.Lgs. 24 marzo 2024 n. 48**, (*Disposizioni correttive al d.lgs. 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche*), che ha modificato alcune disposizioni del Codice delle comunicazioni elettroniche, introducendo, fra l'altro, alcune norme (art. 44, comma 1-quinques) con cui si intende regolamentare lo spazio elettromagnetico disponibile;
- **gli artt. 115 e 117 Cost.** a seguito della riforma costituzionale del Tit. V operata con la L. 18 ottobre 2001 n. 3, e, in particolare, in ragione della disposizione di cui al nuovo art. 117 Cost. (secondo il comma 6 "*i Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite*"), la potestà regolamentare dei Comuni ha assunto, nel sistema generale delle fonti normative, un ruolo nuovo rispetto al sistema previgente;
- **il D.M. 10/09/1998 n. 381** – Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana;
- **la Legge 20 marzo 2001, n. 66** Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi. (G. U. n. 70 del 24 marzo 2001);
- **il DPR 380/2001**, art. 3, lett. e) recante "*Testo Unico dell'Edilizia*", laddove agli enti locali è pienamente riconosciuto il potere sulla verifica della compatibilità urbanistica in merito alla "*installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione*" (Sent. CdS sez. III n. 2521/2014);
- la disciplina del **D.Lgs 259/2003**, conforme a criteri rilevanti anche sul piano comunitario di semplificazione amministrativa, prevede la confluenza in un solo procedimento di tutte le tematiche rilevanti per le installazioni, senza privare l'ente locale del suo potere di verificare la compatibilità urbanistica dell'impianto ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380;
- **il D.Lgs. 177/2005** recante "*Testo Unico della Radiotelevisione*";
- **la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 novembre 2023**, che detta "*Linee di azione nei procedimenti amministrativi in materia di realizzazione di reti pubbliche di comunicazione relative agli interventi da realizzare per l'attuazione del PNRR*";
- **il Decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT) 14 febbraio 2025**, che introduce modifiche all'allegato 12-bis al d.lgs. 259/2003 (CCE);
- **il Protocollo d'intesa tra ANCI e Ministero delle Comunicazioni**, per l'installazione, il monitoraggio, il controllo e la razionalizzazione degli impianti di stazioni radio base, sottoscritto a Roma, 17 dicembre 2003, vincolante ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. n. 259/2003 per le Amministrazioni locali ed i Gestori della telefonia mobile (TAR Campania, Sez. II, 9 agosto 2007, sentenza n. 899);
- **il D.L. 77/2021** (c.d. **Decreto Semplificazioni bis**), convertito in L. 108/2021, ed in particolare l'art. 40 che, nell'ambito del processo di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica, ha introdotto ulteriori modifiche all'art. 44 D.Lgs. 259/2003, rafforzando, in particolare, il ruolo della **Conferenza di Servizi**, che va adottata entro 5 gg. dalla presentazione dell'istanza in determinati casi specifici (co. 7);

- Il **D.L. 13/2023** convertito in **L. 41/2023**, che modifica l'art. 44, comma 10 del Codice delle comunicazioni elettroniche (D.lgs. 259/2003), riducendo a **60 giorni** il termine perentorio entro il quale l'ente locale deve esprimersi sulle istanze di autorizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica;
- il **decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60** (c.d. **Decreto Coesione**), convertito in **L. 5.07.2024 n. 95**, pubblicata sulla G.U. 6 luglio 2024, n. 157, il cui comma 7-bis dell'art. 4 introduce, nei confronti dei comuni, fino a tutto il 2026, una **deroga alla opportunità di utilizzare gli strumenti di pianificazione di cui all'art. 8, comma 6, L. 36/2001, per gli impianti di comunicazione elettronica di ultima generazione**, con riferimento alle c.d. **aree bianche** o a fallimento di mercato;
- **Decreto MIMIT del 14/02/2025**, pubblicato su G.U. n. 58 dell'11/03/2025, di modifica dell'Allegato 12-bis del d.lgs. 259/2003, quale nuova modulistica adottata per le istanze di impianti di telecomunicazione;
- **Legge n. 182 del 3 dicembre 2025** (*Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese*), il cui art. 27 interviene modificando l'art. 44, co. 5 del CCE, in tema di pubblicità dell'istanza, nel senso che *"la mancata pubblicizzazione dell'istanza non è motivo di annullabilità del titolo autorizzativo espresso o tacito ottenuto ai sensi del presente articolo"*;
- la **L.R. Lazio 11/09/1989, n. 56**, Piano regionale degli insediamenti radiotelevisivi;
- la **L.R. Lazio 3/08/2001 n° 19**, istitutiva del CO.RE.COM., che all'art. 12 esprime pareri in materia di telecomunicazione;
- la **L.R. Lazio 27 Febbraio 2004, n. 2** Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2004, Art.50 (*Norme inerenti al trasferimento di impianti di radiodiffusione sonora e televisiva e dichiarazione di pubblica utilità*);
- la **Delibera Consiliare del Lazio 1036/2008** con cui è stato approvato il PTCL, Piano Territoriale di Coordinamento per la localizzazione degli impianti di emittenza televisiva;
- l'**art. 1, comma 47, L.R Lazio 22/2009**, che attribuisce ai COMUNI nel cui territorio si è verificato l'illecito il potere di irrogare le sanzioni di cui all'art. 15 L. 36/2001;
- la **Del. G.R. Lazio 1/12/2020 n. 932**, che *"Disciplina le fasi operative inerenti ai procedimenti di riduzione a conformità dei limiti di campo elettromagnetico, avviati ai sensi per gli effetti della L. 36/2001 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici"*;
- la **Legge Regione Lazio 23 novembre 2022 n. 19**, pubblicata sul BURL n. 97 del 24/11/2022, il cui art. 9, commi 7-8-9, contiene disposizioni che dettano i **criteri** per la **"Localizzazione degli impianti per la telefonia mobile e le tecnologie assimilate"**;

Pertanto,

- Preso atto dei provvedimenti legislativi regolatori intervenuti ad innovare la disciplina;
- Considerata la giurisprudenza formatasi a seguito delle pronunce del giudice amministrativo;
- Valutata la necessità, da parte dell'Amministrazione di **Arpino**, di adottare il Regolamento e il Piano territoriale delle infrastrutture di telefonia mobile, al fine di realizzare, in osservanza delle sopra richiamate disposizioni normative e giurisprudenziali, la corretta localizzazione e gestione delle infrastrutture di comunicazione mobile preesistenti e future nel territorio di **Arpino**,

si adottano le disposizioni di cui al presente Regolamento

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Obiettivi e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina - ai sensi dell'art. 8, c. 6, della Legge n. 36/2001 e dell'art. 9, commi 7-8-9 L.R. Lazio n. 19/2022 - le procedure finalizzate alla localizzazione e distribuzione sul territorio degli impianti per la telefonia mobile e tecnologie assimilabili, il rilascio di autorizzazioni per l'installazione delle relative antenne e infrastrutture, il monitoraggio, la mappatura ed il controllo dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici nonché gli eventuali interventi di risanamento e razionalizzazione delle installazioni.
2. La disciplina dettata dal presente Regolamento si applica a tutti gli impianti per telecomunicazioni operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 KHz e 300 GHz, inclusi gli impianti provvisori nonché gli impianti di ponti radio o assimilabili, installati nel territorio del Comune di **Arpino**.
3. Sono esclusi dall'applicazione del presente Regolamento gli apparati di telefonia mobile afferenti alla difesa nazionale, ai servizi di emergenza tecnica e sanitaria e alla pubblica sicurezza.
4. Sono, altresì, esclusi gli impianti radio-televisivi, per i quali si rimanda alla normativa nazionale vigente.
5. Obiettivo del presente Regolamento è il corretto insediamento urbanistico, ambientale e territoriale degli impianti di telefonia mobile e trasmissione dati originanti campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici nonché l'adeguamento, lo spostamento e l'esercizio degli stessi, al fine di:
 - a) minimizzare l'esposizione della popolazione ai suddetti campi elettromagnetici, con riferimento ai siti sensibili, individuati in modo specifico, adottando criteri, prescrizioni e standard urbanistici diretti a favorire e sostenere la tutela della salute umana, dell'ambiente e del paesaggio pur garantendo la capillare distribuzione del servizio di telefonia mobile nel territorio del Comune di **Arpino**;
 - b) armonizzare le esigenze di tutela, espresse nel punto a), con l'interesse pubblico ad una efficace copertura del territorio dei servizi di comunicazione elettronica;
 - c) favorire la consultazione tra i Comuni confinanti, con l'obiettivo di incoraggiare l'adozione del *co-siting* anche lungo le aree di confine;
 - d) garantire la trasparenza dell'informazione alla cittadinanza ed attivare i meccanismi di partecipazione alle scelte di governo del territorio.

Art. 2

P.R.A.E.E.T.

(Piano di Riassetto Analitico delle Emissioni Elettromagnetiche Territoriali)

1. Parte integrante del presente Regolamento è l'allegato "*Piano di Riassetto Analitico delle Emissioni Elettromagnetiche Territoriali*" (nel prosieguo definito "PRAEET" o Piano Antenne), costituito da più elaborati grafici sui quali sono mappati:
 - a) gli impianti di telefonia mobile (di seguito anche Stazioni Radio-Base - SRB) esistenti;
 - b) le aree e gli edifici di proprietà interamente comunali;
 - c) le aree del territorio comunale o i siti pubblici, fondi e/o edifici preferenziali e disponibili designati dall'Amministrazione per ospitare future possibili installazioni (c.d. *aree preferenziali*);
 - d) i siti pubblici e/o privati, puntuali, circoscritti e non generalizzati, ove per le loro caratteristiche si ritiene necessario minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici ai sensi della Legge n. 36/2001 e s.m.i. (c.d. *siti sensibili*).

Art.3

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni:
 - a) Impianti Tecnologici Elettromagnetici: insieme di infrastrutture, antenne, sala apparati ed apparecchiature meccaniche e radioelettriche (compresi gli shelter e le strutture di sostegno e portanti come tralicci, torri, pali ecc.) utilizzati per impianti, che emettono un campo elettromagnetico con frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz, come descritte e disciplinate dalla guida CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano);
 - b) Esposizione: la condizione di una persona soggetta a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici o a correnti di contatto, di origine artificiale;
 - c) Limite di esposizione: il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, definito ai fini della tutela della salute per gli effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a); il dpcm 8 luglio 2003 prescrive un valore massimo di 20 V/m;
 - d) Valore di attenzione: il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c). Esso costituisce misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine e deve essere raggiunto nei tempi e nei modi previsti dalla legge; il dpcm 8 luglio 2003 prescriveva un valore massimo di 6 V/m, ma il 29 aprile 2024 è entrato in vigore l'art. 10 L. 214/2023, che ha innalzato il valore massimo a 15 V/m;

- e) Obiettivi di qualità: la giurisprudenza costituzionale ha distinto due tipologie di obiettivi, intesi come:
- 1) Valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico a cui tendere per minimizzare l'esposizione della popolazione (valore massimo consentito, dal 29 aprile 2024, 15 V/m, di spettanza dello Stato);
 - 2) Criteri localizzativi, standard urbanistici e prescrizioni per l'insediamento degli impianti radioelettrici (indicate dalle leggi regionali o, in assenza, dai regolamenti comunali);
- f) Stazioni Radio Base: sistemi di antenne, apparati e apparecchiature specificamente adibite alla comunicazione per telefonia cellulare;
- g) Antenne Radio-televisive: sistemi di antenne, apparati e apparecchiature specificamente adibite alla trasmissione di segnali per i servizi radio e televisivi;
- h) Piano di Riassetto Analitico delle Emissioni Elettromagnetiche Territoriali: Piano settoriale di analisi e studio del territorio che individua, sulla base dei criteri indicati nel presente Regolamento, le aree più idonee ove localizzare gli impianti di cui all'art. 1 nonché l'eventuale risanamento degli esistenti. Il P.R.A.E.E.T. costituisce un "*piano dinamico*", suscettibile di essere aggiornato periodicamente dall'Amministrazione o a seguito di una sopravvenuta esigenza di pianificazione del territorio.
- i) Operatore: soggetto abilitato ad installare e mantenere gli impianti di cui all'art. 1, comma 2 del presente Regolamento.
- j) Co-siting.: procedura di accorpamento e/o razionalizzazione degli impianti di cui all'art. 1, comma 2 del presente Regolamento, sulla base della disciplina e dei criteri localizzativi dettati dal successivo art. 8.
- k) Servizio di telefonia mobile: insieme di tecnologie abilitate alla diffusione dei segnali radioagli apparati ricetrasmittenti dell'utenza, secondo una specifica ed autonoma modalità. Sono, ad esempio, "Servizi" il GSM, l'UMTS, il GPRS, l'LTE, il 5G ed eventuali servizi futuri dinuova e diversa tecnologia.
- l) Servizi Radio e Televisivi: insieme di tecnologie abilitate alla diffusione dei segnali radio- tv agli apparati ricetrasmittenti dell'utenza, secondo una specifica ed autonoma modalità. Sono, ad esempio, servizi Radio-Televisivi le emittenti televisive pubbliche e private, le radio pubbliche e private ed i servizi necessari alle forze dell'ordine, della protezione civile, ecc.
- m) Siti sensibili: aree, immobili o porzioni di territorio che, per i servizi e le funzioni espletate, risultano potenzialmente esposte ai campi elettromagnetici emessi dalle infrastrutture di comunicazione elettronica. Sono individuati quali siti sensibili:
- 1) gli ospedali, le case di cura e di riposo e le strutture di accoglienza socioassistenziali;
 - 2) le scuole di ogni ordine e grado, gli asili nido e i parchi gioco;

- 3) luoghi puntualmente individuati dall'Autorità preposta al vincolo o dall'Amministrazione nella cartografia allegata, di particolare pregio architettonico, culturale, monumentale, storico o paesaggistico-ambientale, salvo, ove necessario, parere favorevole dell'Ente competente alla tutela del bene e alla valutazione delle soluzioni di mimetizzazione proposte dal Gestore.
- n) Piani di Rete: piani di sviluppo, solitamente biennali, presentati dalle Compagnie Telefoniche all'Amministrazione comunale per la pianificazione degli impianti di Stazioni Radio Base.
- o) Osservatorio o Consulta sull'elettrosmog: organismo partecipativo istituito, laddove presente, nell'ambito della Consulta per l'Ambiente, con il coinvolgimento di cittadini, associazioni e imprese. Esprime pareri di natura non vincolante.
- p) Aree Preferenziali: aree, la cui titolarità è preferibilmente comunale, ritenute idonee alla installazione di nuovi impianti SRB, entro cui individuare specifiche localizzazioni o ubicazione di impianti di Telefonia Mobile e tecnologie assimilabili. Tali aree, definite in legenda, nelle Tav. 1 e 2, come aree circolari, di colore celeste, con raggio sulla CTR di 50 metri, risultano georeferenziate con le coordinate relative al centro dell'Area.

CAPO II

CRITERI DI LOCALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE RADIOELETTRICHE DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA

Art. 4

Obiettivi di Qualità

1. Spetta alle regioni, ai sensi dell'art. 3, co.1, lett. d) n. 1 e dell'art. 8, co.1, lett. e) L. 36/2001, indicare gli obiettivi di qualità classificati come *"i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, indicati dalle leggi regionali secondo le competenze definite dall'art. 8"*.
2. La Regione Lazio, con Legge 23 novembre 2022 n. 19, all'art. 9, commi 7-8-9, ha dettato una serie di criteri per la *"Localizzazione degli impianti per la telefonia mobile e le tecnologie assimilate"*, a cui ogni comune del Lazio deve conformarsi;
3. La progettazione, la realizzazione, nonché la modifica degli impianti, come normati dal presente Regolamento, deve avvenire utilizzando le migliori tecnologie disponibili in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile, al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione, secondo gli obiettivi di qualità per la progressiva minimizzazione della esposizione ai campi elettromagnetici fissati dall'art. 4 del D.P.C.M. dell'08.07.2003, come modificati dall'art. 10 L. 214/2023.
4. Nel caso di esposizioni multiple generate da più impianti valgono le disposizioni contenute nell'art. 5 del D.P.C.M. del 08.07.2003.

Art. 5

Installazione delle infrastrutture

1. L'installazione di infrastrutture relative ad impianti di cui all'art. 1 del presente Regolamento è consentita sul territorio del Comune di **Arpino**, nel rispetto dei criteri di localizzazione di cui ai successivi art. 6, 7 e 8 e indicati nell'allegato "*Relazione PRAEET - regolamento e piano antenne*", nonché di quanto previsto dal presente Regolamento.
2. Il Piano Antenne connesso al presente Regolamento, nel rispetto dei criteri di cui ai successivi artt. 8 e 9, individua le Aree Preferenziali per la localizzazione degli impianti di cui all'art. 1, in osservanza dei criteri di localizzazione dettati dall'art. 9, c. 7 della L.R. Lazio n. 19/2022; all'interno di dette aree il Piano determina, in concertazione con gli operatori interessati, i siti definitivi.

Art. 6

Limiti di esposizione e valori di attenzione

1. I limiti di esposizione, definiti come "*valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico che non devono essere superati in alcuna condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori per assicurare la tutela della salute*", cioè l'intensità elettrica dei campi magnetici per la prevenzione della salute umana dagli effetti c.d. acuti, non devono superare in ogni luogo il valore di 20 V/m e sono prescritti dal D.P.C.M. dell'08.07.2003.
2. I valori di attenzione, intesi come valori di campo da non superare, a titolo di cautela rispetto ai possibili effetti a lungo termine, negli ambienti abitativi e scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate, sono prescritti dall'art. 3 del dpcm 8.07.2003, come modificati dall'art. 10 L. 214/2023.
3. Gli stessi si intenderanno variati automaticamente ove normative di carattere nazionale intervengano con disposizioni diverse.
4. Le misure sono da intendersi come media dei valori nell'arco delle 24 ore (rif. art. 14 comma 2-b D.L.179/2012 convertito con modificazioni nella L.221/12).

Art. 7

Principio di coubicazione degli impianti

1. Il *principio di coubicazione* degli impianti risulta disciplinato a livello comunitario nella Direttiva Consiglio UE 2002/19, art. 12, comma 1 lett. f - Direttiva Consiglio UE 2002/21, Preambolo 23 e art. 12, comma 1 e 2 – Direttiva Consiglio UE 2009/140, Preambolo 43, nonché dall'art. 50 del *D.Lgs. 259/2003* (Nuovo Codice delle comunicazioni elettroniche), ed è stato recepito dalla Regione Lazio, e introdotto nelle norme che individuano i criteri localizzativi per gli impianti di telefonia mobile, che ogni comune deve adottare attraverso specifico regolamento (art. 9, comma 7 lett. b1 L.R. 19/2022).
2. Esso è recepito tra i criteri di localizzazione preferenziali adottati dal Comune di **Arpino**, di cui all'art. 8, comma 2, lett. c) e d) del presente regolamento.

Art. 8

Criteri di scelta delle localizzazioni

1. I criteri guida che determinano le scelte localizzative delle infrastrutture, oggetto del presente Regolamento, sono informati al “*Principio di Precauzione*” di cui all’art. 1, co.1, lett. b) della L. n. 36/2001 nonché al mantenimento di livelli di campi elettromagnetici di cui alla Risoluzione 1815/2011 dell’Assemblea Plenaria del Consiglio d’Europa.
2. L’Amministrazione locale, attraverso il presente Regolamento, individua le aree ed i siti idonei ad ospitare gli impianti di telefonia mobile, sulla base dei criteri contenuti nell’art. 9, comma 7, L.R. Lazio n. 19/2022 e di seguito indicati:
 - a) garanzia dell’osservanza dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione di cui all’art. 3 del D.P.C.M. 8/07/2003 e progressivo raggiungimento dell’obiettivo di qualità, definito dalla L. 36/2001, art. 3 c. 1, lett. d), dal D.P.C.M. 8/07/2003, art. 4 e dall’art. 10 L. 214/2023. Ai fini dell’applicazione dell’art. 4 del D.P.C.M. 8/07/2003, con il presente Regolamento sono individuate come aree intensamente frequentate, all’interno del territorio comunale, le aree sensibili di cui all’art. 3 punto m).
 - b) Individuazione dei nuovi siti, in via prioritaria ma non esclusiva, su aree o immobili a destinazione non residenziale di proprietà comunale. In particolare, è da privilegiare, se tecnicamente possibile, l’alloggiamento degli impianti di telefonia mobile su strutture già esistenti, quali pali per l’illuminazione stradale, sostegni per le insegne, torri faro, serbatoi idrici, sostegni per cartelli stradali, ecc... Inoltre, va assecondata l’ubicazione su aree o immobili identificabili in servizi pubblici di livello urbano, quali cimiteri, attrezzature complementari alla mobilità, aree destinate a verde pubblico non sottoposte a vincoli paesaggistici e/o storico/culturali, ecc...
 - c) Accorpamento dei nuovi impianti in coubicazione (cd. *co-siting*), ai sensi dell’art. 7 del presente Regolamento, compatibilmente con gli obiettivi di minimizzazione della esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici e con le esigenze di copertura del servizio. L’accorpamento di più impianti in un’unica infrastruttura dovrà avvenire, in ogni caso, nel rispetto dei principi di armonizzazione e integrazione paesaggistica e urbanistica, al fine di ridurre al massimo gli effetti l’impatto visivo ed architettonico.
 - d) È prioritaria la coubicazione (cd. *co-siting*) di impianti su pali o tralicci già adibiti al servizio, a condizione che la somma dei contributi delle emissioni resti contenuta nel rispetto dei limiti e delle misure di cautela di cui al D.P.C.M. 08.07.2003 e art. 10 L. 214/2023, e che i manufatti non producano ulteriore consistente impatto visivo non compatibile con il contesto in cui vengono a trovarsi.
 - e) Al fine di orientare costruttivamente l’azione dell’Amministrazione comunale, volta a garantire il principio di massima tutela della salute dalla esposizione ai campi elettromagnetici e, al contempo, l’efficace e capillare copertura radioelettrica del territorio, l’accorpamento degli impianti di telefonia mobile in infrastrutture preesistenti deve rispondere ai seguenti criteri:
 - l. Dare priorità a siti destinati a servire zone densamente popolate o di interesse pubblico, qualora ritenuti idonei ai sensi del Piano di localizzazione;

- II. Disincentivare la coubicazione presso infrastrutture insistenti nelle immediate adiacenze di siti sensibili, come classificati nel presente regolamento;
 - III. Valutare, con l'ausilio di Arpa Lazio, se la scelta dell'accorpamento risulta compatibile con il rispetto delle soglie elettromagnetiche o può concorrere a saturare lo spazio elettromagnetico dell'impianto preesistente;
 - IV. Evitare che l'accorpamento generi un appesantimento dell'impatto visivo e paesaggistico del territorio, nel qual caso è opportuno optare per interventi di mimetizzazione o mascheramento.
- f) Qualora nell'istanza l'operatore non abbia esplicitato l'indicazione per la condivisione di una infrastruttura esistente, ed al fine di garantire il rispetto dei tempi prescritti per l'autorizzazione finale, il RUP attiva tempestivamente un tavolo di concertazione con gli operatori interessati, per valutare le ipotesi di accorpamento sulla base dei criteri sopra indicati.
- g) Se l'istanza prevede l'attivazione di una Conferenza di servizi ai sensi dell'art. 44, comma 7 d.lgs. 259/2003, la concertazione sulla opportunità di accorpare più impianti si tiene all'interno della stessa Conferenza.
- h) Ove ciò non fosse possibile, gli Operatori devono valutare la collocazione delle stazioni radio base su aree o immobili di proprietà comunale, segnatamente appartenenti al patrimonio disponibile.
- i) Il Comune incoraggia, promuove e favorisce la localizzazione e delocalizzazione di stazioni radio base su aree e/o fabbricati di proprietà comunale, valutando con i Gestori gli oneri connessi alla delocalizzazione. Tra gli immobili di proprietà comunale sarà prioritario valutare quelli compresi nel patrimonio disponibile dell'Ente.
- j) Nell'ipotesi che le indicazioni di cui ai precedenti commi non fossero ritenute praticabili per oggettive necessità tecniche del Gestore, sarà possibile installare detti impianti anche su siti privati, previa presentazione da parte del Gestore di apposita relazione tecnica, da produrre contestualmente all'istanza autorizzatoria o ad integrazione spontanea, entro 10 giorni dalla presentazione dell'istanza, che contenga motivazioni tecniche e scientifiche idonee a dimostrare l'inadeguatezza di localizzazioni alternative ai sensi dei commi b), c), d), e) del presente articolo. Il R.U.P., avvalendosi dei relativi pareri endoprocedimentali di competenza di altri Servizi, si pronuncerà sulle motivazioni addotte nei tempi prescritti per il rilascio della autorizzazione unica.
- k) Ferme restando le prioritarie valutazioni di cui ai precedenti commi, laddove il Gestore prescelga aree (pubbliche o private) non censite nel Piano come disponibili, questi deve valutare prioritariamente la localizzazione degli impianti in zone aventi le seguenti caratteristiche:
- Aree agricole, boschive o comunque verdi non abitate e non attrezzate, ad esclusione di aree sottoposte a vincoli e prescrizioni per l'impatto ambientale e paesaggistico;
 - Aree industriali prevalentemente a bassa occupazione (discariche, depuratori, serbatoi, ecc.) e infrastrutture di viabilità (parcheggi, rotatorie, autostrade, ecc.);
 - Aree immediatamente prossime a quelle cimiteriali;
 - Altre aree solo se tutte le precedenti sono precluse e comunque mantenendo un'adeguata distanza da scuole ed altri centri destinati all'infanzia ed in

generale da aree sensibili in misura sufficiente a garantire che il campo elettromagnetico sia prossimo al valore di fondo e in relazione alle caratteristiche geometriche e radioelettriche dell'impianto, in ottemperanza al principio di cautela di cui alla L. 36/2001.

- l) Riduzione dell'impatto visivo degli impianti, con particolare riguardo agli edifici storici, di rilevanza culturale e ambientale, ed incentivazione all'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili al tempo dell'installazione, sia per i nuovi impianti che per l'adeguamento e razionalizzazione di quelli esistenti.
- m) Nell'area del centro storico è preferibile esclusivamente l'installazione di impianti di telefonia mobile con rete microcellulare, purché compatibili con il contesto e idonei a garantire servizi efficienti e capillari. Altre tipologie di installazioni sono ammesse purché siano adottate soluzioni atte a garantire il minimo impatto visivo-paesaggistico-ambientale, compatibilmente con il contesto e il servizio che il Gestore è tenuto ad assicurare in ordine alle disposizioni regolate dallo Stato (licenze) e ai servizi, anche commerciali, da garantire alle attività pubbliche, private e d'impresa ivi insistenti, nonché con i pareri, quando dovuti, della Soprintendenza.
- n) Non è consentita l'installazione di infrastrutture per impianti di telefonia mobile sopra i siti sensibili di cui all'art. 3 punto m), nelle pertinenze e nelle immediate adiacenze degli stessi.
- o) Si potrà procedere alla installazione di impianti di telefonia mobile in aree o siti ritenuti sensibili o su aree o immobili privati solo se tutte le localizzazioni individuate nell'allegato *"Relazione PRAEET - regolamento e piano antenne"*, risultano impossibili, inadeguate o insufficienti a garantire la copertura dei servizi e, comunque, nel rispetto dei criteri di tutela relativi alle aree sensibili. In tal caso, l'operatore di telecomunicazione titolare dell'istanza avrà cura di dimostrare, attraverso apposita relazione tecnica, l'impossibilità di fruire di aree preferenziali indicate nel Piano di localizzazione.
- p) Ai sensi dell'art. 9, comma 7, lett. c) L.R. Lazio n.19/2022 sono preferibili aree non densamente abitate, al fine di ridurre il numero dei siti complessivi, nel rispetto delle esigenze di copertura del servizio, e per ottimizzare l'utilizzo delle aree che ospitano gli impianti stessi.
- q) Qualora siano pianificate S.R.B. su aree soggette a vincolo architettonico, culturale, monumentale, storico o paesaggistico-ambientale, il progetto dovrà ottenere il parere favorevole dell'Ente competente alla tutela del bene e alla valutazione delle soluzioni di mimetizzazione proposte dal Gestore, oltre a contenere ogni accorgimento idoneo a ridurre al massimo l'impatto sul paesaggio. In tali aree sono da prevedere sia forme che materiali e colorazioni che risultino compatibili con il paesaggio e con le prescrizioni dettate in materia dall'Ente di tutela competente.
- r) L'assegnazione di terreni o edifici o manufatti pubblici agli operatori avviene a titolo oneroso. Il Comune stabilisce e aggiorna, ai sensi della normativa vigente, l'ammontare dei canoni di locazione per ogni area appartenente al patrimonio disponibile, individuata come idonea all'installazione degli impianti di cui all'art. 1 del presente Regolamento. Sono fatte salve le ipotesi in cui trova applicazione il canone di concessione per l'occupazione di suolo pubblico.
- s) Gli introiti acquisiti dal Comune con la locazione di aree o immobili appartenenti alla disponibilità comunale, sono preferibilmente destinati al finanziamento di:

- a. Attività di monitoraggio ambientale ed elettromagnetico;
- b. Attività orientate alla promozione di iniziative di informazione ed educazione ambientale nei confronti della popolazione;
- c. Interventi di mitigazione e riqualificazione urbana.

Art. 9

Inserimento degli impianti nel paesaggio

1. Per le nuove installazioni in area pubblica dovranno essere adottate soluzioni a basso impatto ambientale, preferibilmente progettate come complementi di arredo/pali di illuminazione e localizzate in prossimità di luoghi ove non è prevista, di norma, una permanenza umana stabile (superiore a 4 ore al giorno).
2. Il Gestore dovrà prioritariamente utilizzare, ove possibile, elementi strutturali esistenti (es. torri faro, ecc.) e, in subordine, ricorrendone i presupposti, avvalersi di elementi mimetici (es. camini, alberi, ecc.), nel rispetto dei principi di ragionevolezza ed efficacia.
3. Le apparecchiature a terra dovranno essere ragionevolmente schermate attraverso siepi e alberature costituite da essenze naturali autoctone da inserire nei sistemi di verde già presenti sul territorio. Alla comunicazione di avvenuta attivazione dell'impianto dovrà essere allegata la documentazione attestante l'avvenuta piantumazione di cui sopra ovvero la mancata, motivata adozione di espedienti di mimetizzazione e/o mitigazione dell'impatto paesaggistico.
4. Non rientra nell'ambito della disciplina edilizia la realizzazione degli elementi funzionalmente collegati alla rete di comunicazioni elettroniche ai sensi dell'art. 43, co. 4, del D.lgs. 259/2003 e s.m.i.
5. Non sono da considerarsi elementi collegati alla rete di comunicazioni elettroniche le opere secondarie e non direttamente funzionali all'esercizio di impianti e apparati per la telefonia mobile quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la collocazione di torri faro e i dispositivi di illuminazione, la realizzazione di modifiche interne di locali esistenti, la costruzione di recinzioni non strettamente attigue alla stazione radio base nonché la costruzione accessoria di vani o locali interrati o fuori terra, che sono assoggettati al provvedimento autorizzativo appropriato previsto dalla normativa in materia edilizia di riferimento, da valutarsi comunque nell'ambito del procedimento istruttorio relativo al rilascio dell'autorizzazione prevista dal D.lgs. 259/2003 e s.m.i.
6. Ai fini della localizzazione degli impianti di telefonia mobile, pur essendo potenzialmente idonea ogni area del territorio comunale, resta fermo il rispetto per le *"specifiche disposizioni a tutela di aree di particolare pregio storico-paesaggistico o ambientale"*, di cui all'art. 8, comma 2-bis D.lgs. 259/2003, come innovato dal D.lgs. 48/2024.

Art. 10

Tecniche di minimizzazione dell'esposizione

1. L'installazione dell'impianto tecnologico dovrà avere caratteristiche tecniche tali che il campo elettromagnetico generato, oltre a rispettare i limiti di esposizione prescritti dalla normativa vigente, risulti il più basso possibile, compatibilmente con l'esigenza del servizio espletato.

2. Nei casi di co-ubicazione, ossia di allocazione degli impianti di un Gestore su un'infrastruttura di altro Gestore – o comunque Operatore di telecomunicazioni mobile – localizzata su proprietà dell'Ente Locale, è facoltà del Comune pattuire con il Gestore-proprietario della struttura il pagamento in suo favore di una quota del canone di locazione praticato verso ciascun ulteriore Gestore ospitato.

Art. 11

Relazione e indicazioni per le Aree Preferenziali

1. La *“Relazione PRAEET - regolamento e piano antenne”*, allegata al PRAEET, contiene le indicazioni di ogni Area Preferenziale, con individuazione dell'eventuale sito puntuale su cui procedere all'installazione.
2. Le Aree Preferenziali, indicate dal PRAEET alla tavola *“Tav. 5 - Mappa AP - con SS - IT – SRB”* sono numerate e indicano l'area in cui effettuare le ricerche dell'eventuale sito puntuale definitivo.

Art. 12

Impianti esistenti

1. Al fine di garantire la conformità degli impianti esistenti alle prescrizioni del P.R.A.E.E.T. e nei casi di impianti collocati su aree dichiarate sensibili, i gestori presentano, entro 12 mesi dalla approvazione del Regolamento, un piano di riqualificazione e/o delocalizzazione da concordare con l'Amministrazione.
2. Per gli impianti esistenti che non rispettino le prescrizioni tecniche intese a minimizzare l'esposizione ai livelli di campo elettromagnetico, compatibilmente con la qualità del servizio e le migliori tecnologie disponibili, i gestori dovranno provvedere a ricondurli a conformità, nei tempi e modi prescritti dalla Del. G.R. Lazio 932/2020, pubblicata nel BUL 149/2020.
3. Tutti gli impianti presenti sul territorio comunale sono riportati all'interno di un apposito elenco. Per ogni impianto viene elaborata una *“scheda tecnica”* che ne reca nomenclatura e localizzazione.

Art.13

Impianti temporanei

1. Nel caso di installazione di impianti temporanei di telefonia mobile che si ritengano necessari per il potenziamento delle comunicazioni mobili in situazioni di emergenza, sicurezza, manifestazioni, eventi, spettacoli, la disciplina autorizzativa è dettata dall'art. 47 del nuovo Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al D.lgs. 207/2021 (ex art. 87- quater D.lgs. 259/2003).
2. Per impianto mobile o provvisorio (c.d. carrato) si intende un impianto la cui permanenza nel sito sia limitata nel tempo e che sia amovibile, cioè non dotato di elementi che ne pregiudichino un'agevole rimozione, ad eccezione di quelle connesse alla sicurezza, ai sensi dell'art. 47, comma 1 D.lgs. 259/2003.
3. L'installazione di impianti provvisori è prevista per particolari esigenze operative di cui nel seguito si riporta un elenco esaustivo:
 - a) Per interventi di protezione civile e sue esercitazioni;
 - b) A servizio di esigenze stagionali, emergenziali o di sicurezza;

- c) Per eventi, spettacoli e altre manifestazioni temporanee, in tali ipotesi risultando consentito per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione medesima, fermi i tempi tecnici di allestimento e smontaggio;
 - d) Per garantire il servizio in attesa del rilascio dell'autorizzazione per un impianto fisso già identificato, sussistendone la necessità e l'urgenza;
 - e) Per garantire il servizio in seguito alla dismissione di un impianto da delocalizzare, su richiesta del Comune.
4. L'installazione di impianti provvisori di telefonia mobile potrà avere una durata massima di 120 giorni e non è ammessa alcuna forma di proroga automatica.
 5. Per gli impianti provvisori di telefonia mobile è necessaria la sola comunicazione di avvio lavori all'Ufficio SUAP, almeno 30 giorni prima della loro collocazione, indicando:
 - a) L'ubicazione dell'impianto;
 - b) Le sue caratteristiche tecniche e geometriche e gli ingombri totali delle aree occupate;
 - c) Ogni altra informazione utile come per legge.
 6. L'attivazione dell'impianto è subordinata al rispetto delle condizioni e delle procedure di cui all'art. 47, comma 1. dall'avvenuta attivazione, l'Operatore invia formale comunicazione all'Ente, trasmettendo il parere favorevole dell'ARPA o dando conto dell'intervenuto silenzio assenso all'installazione.
 7. Gli impianti temporanei di telefonia mobile rientrano tra gli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica, di cui all'art. 2 del DPR 13 febbraio 2017, n. 31.
 8. L'installazione di impianti di telefonia mobile, la cui permanenza in esercizio non superi i 7 giorni, è invece soggetta ad autocertificazione di attivazione, da inviare contestualmente alla realizzazione dell'intervento, al SUAP del Comune, agli organismi competenti a effettuare i controlli di cui all'art. 14 L. 36/2001, nonché ad ulteriori Enti di competenza, fermo restando il rispetto dei vigenti limiti di campo elettromagnetico. La disposizione di cui al presente comma opera in deroga ai vincoli previsti dalla normativa vigente ai sensi del D.lgs. 259/2003. Per questi impianti provvisori di telefonia mobile, l'autocertificazione deve indicare:
 - a) L'ubicazione dell'impianto;
 - b) Le sue caratteristiche tecniche e geometriche e gli ingombri totali delle aree occupate;
 - c) Ogni altra informazione utile come per legge.
 8. Tutte le installazioni provvisorie non possono determinare modificazioni permanenti dello stato dei luoghi, che deve essere ripristinato all'atto della loro rimozione, prestando idonee garanzie proporzionate alle modificazioni apportate.

Art. 14

Adempimenti relativi alla installazione dei ponti radio ed impianti dedicati a forze dell'ordine, emergenze sanitarie e di protezione civile

1. Non soggiacciono alla disciplina del presente Regolamento i ponti radio e gli impianti dedicati a forze dell'ordine, emergenze sanitarie e di protezione civile, per i quali si rimanda alle norme attualmente vigenti.

Art. 15

Programmi biennali delle installazioni (*Piani di rete*)

1. Al fine di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici in ogni parte del territorio comunale, **entro il 31 marzo** di ogni anno gli operatori titolari di infrastrutture ed i gestori delle reti interessate presentano allo sportello SUAP del Comune di **Arpino** il programma biennale di sviluppo della propria rete che intendono realizzare nel biennio successivo (Piano di rete).
2. Il programma indica gli impianti fissi che il gestore intende installare nonché le eventuali necessità di interventi di implementazione di servizi o modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti già esistenti.
3. Il programma deve includere un elenco ed una mappa comprensivi dell'indicazione della localizzazione e della tipologia degli impianti esistenti nonché di quelli previsti, evidenziando la priorità degli impianti.
4. La mancata presentazione del programma entro la scadenza suindicata preclude all'operatore la possibilità di realizzare nell'anno di riferimento nuovi impianti non contemplati nei precedenti atti di programmazione, salva la possibilità che intervengano accordi in tal senso con il Comune interessato.
5. Qualora l'impianto da realizzare sia localizzato entro i 200 metri dal confine comunale, va avviata la consultazione con i comuni confinanti, al fine di favorire l'installazione su strutture di supporto comuni o all'interno di siti comuni, ai sensi dell'art. 9, comma 9, lett. b) L.R. Lazio 19/2022.
6. Qualora le installazioni indicate nei Piani di rete siano impedita da vincoli non superabili, i gestori potranno presentare all'Amministrazione comunale un piano alternativo per la copertura dell'area in questione (ad es. tramite tecnologia microcellulare).

Art. 16

Adempimenti in relazione alla decadenza della licenza ministeriale

1. I Gestori di impianti per la telefonia mobile sono tenuti a rimuovere l'impianto e le relative pertinenze e a ripristinare lo stato dei luoghi, a proprie cure e spese, entro tre mesi dalla scadenza della licenza ministeriale, ove la stessa non venga rinnovata o l'impianto non sia trasferito ad altra società licenziataria subentrante.
2. Tra il momento della scadenza della licenza ministeriale e la dismissione dell'impianto, il Gestore è tenuto a corrispondere i canoni di locazione e qualsiasi altro onere dovuto in ragione del titolo sotteso alla localizzazione dell'impianto e all'occupazione dell'area.
3. Le prescrizioni di cui al comma 1 si applicano anche in tutti i casi in cui l'impianto ricetrasmittente sia disattivato prima della scadenza della licenza e nei casi in cui il titolo contrattuale che ha consentito l'installazione abbia esaurito la propria efficacia.

CAPO III

PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI

Art. 17

Unità organizzativa responsabile

1. L'istanza unica per l'autorizzazione all'installazione di un nuovo impianto o per la modifica, anche solo radioelettrica, di un impianto esistente deve pervenire al Comune tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.), nei tempi e nei modi prescritti dagli artt. 44 e segg. del D.Lgs 259/2003 e ss.mm.ii, sulla base della modulistica di cui all'Allegato 12-bis del d.lgs. 259/2003, come modificato dal Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) del 14 febbraio 2025, pubblicato sulla G.U. n. 58 dell'11 marzo 2025, allegato al presente regolamento.
2. Ai sensi dell'art. 44, comma 5, D.Lgs 259/2003, il soggetto richiedente dà notizia della presentazione dell'istanza a tutte le amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento.
3. Il SUAP indica al richiedente il nome del responsabile del procedimento (RUP), il quale comunica copia della stessa pratica ai competenti settori comunali, per consentire, nell'ambito del procedimento unico, l'avvio dell'istruttoria relativa alla valutazione di compatibilità urbanistico/edilizia.
4. Il RUP, nell'istruire la pratica, sussistendo le condizioni previste dall'art. 44, comma 7, valuta se convocare entro 5 gg. dalla presentazione della domanda, una conferenza di servizi, per l'acquisizione dei relativi pareri e nulla osta prescritti.

Art. 18

Procedure Autorizzative Ordinarie

1. Le procedure autorizzative relative agli impianti di telefonia mobile e trasmissione dati e la modifica delle caratteristiche di emissione degli stessi sono disciplinate dagli artt. 43 e seguenti del D.lgs. 259/2003 e s.m.i., fatte salve le successive modifiche e semplificazioni apportate dalle sopravvenute normative nazionali e regionali, vigenti in materia.
2. Tutte le installazioni devono risultare compatibili con i vincoli, le tutele paesaggistiche e monumentali, nonché con le vigenti disposizioni di legge e i regolamenti in materia. Gli Enti preposti alla tutela degli eventuali vincoli esterni esistenti devono essere coinvolti ai sensi dell'art. 44 del D.lgs. 259/2003, fatte salve le ipotesi di silenzio-assenso previste dalla legge.
3. Fermo restando il parere tecnico dell'ARPA, ove previsto dalle disposizioni vigenti in materia, il Comune è l'Ente Locale competente per le procedure abilitative previste dagli artt. 43 e seguenti del D.lgs. 259/2003.
4. Le domande, le segnalazioni e le comunicazioni, comunque denominate, per l'installazione di un nuovo impianto o per la sua modifica o aggiornamento, devono pervenire al Comune tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) corredate di tutta la documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria, come per legge. L'esame, la valutazione e l'approvazione delle stesse avvengono in ordine di protocollo, salvo quanto previsto dall'art. 44, co. 3, del D.lgs. n. 259/2003 che prevede che, in caso di pluralità di domande, venga data precedenza a quelle presentate congiuntamente da più operatori.

5. Il R.U.P. indicato dal S.U.A.P. procede all'istruttoria delle domande ai sensi dell'art. 44, comma 2 del D.lgs. n. 259/2003 (Codice delle Comunicazioni elettroniche).
6. Qualora venga verificata, d'ufficio, la mancanza della documentazione prescritta, il R.U.P. potrà chiedere, ai sensi dell'art. 44, comma 6 CCE, per una sola volta ed entro 15 giorni dalla data di ricezione della domanda, l'integrazione della documentazione prodotta. Tale termine si riduce a 10 giorni laddove l'integrazione riguardi opere civili, scavi ed occupazione di suolo pubblico, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 259/2003. I termini, validi per l'istruttoria, rimangono sospesi fino al momento in cui verrà consegnata la documentazione completa.
7. In relazione alle caratteristiche dell'impianto o dei luoghi, i pareri e gli atti di assenso, comunque denominati, preliminari all'esecuzione dell'intervento e necessari ai fini dell'installazione o dell'attivazione dei nuovi impianti o all'adeguamento di quelli preesistenti, devono essere formati nell'ambito dei procedimenti semplificati previsti dalla normativa ai sensi dell'art. 44, co. 7, e ss. del D.lgs. 259/2003, attraverso la convocazione di una conferenza di servizi e comunque prima dell'autorizzazione o della comunicazione di inizio lavori.
8. I procedimenti che seguono le domande per l'installazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti, nonché quelli previsti per le modifiche delle caratteristiche di emissione degli stessi, nei casi previsti dalla legge, devono tener conto dal parere dell'ARPA. A tal fine copia dell'istanza – ovvero della denuncia – viene inoltrata contestualmente all'ARPA, che si pronuncia entro 30 giorni dalla comunicazione ai sensi dell'art. 44, co. 5, del D.lgs. 259/2003. Ai sensi dell'art. 44, co. 3 del D.lgs. 259/2003, tale documentazione è esclusa per l'installazione delle infrastrutture quali pali, torri e tralicci, destinate ad ospitare gli impianti radioelettrici di cui al comma 1.
9. Per i casi ordinari di cui all'art. 44, co. 1, D.lgs. 259/2003, l'inizio dei lavori potrà effettuarsi solo a seguito del rilascio del provvedimento conclusivo del procedimento, anche per silenzio-assenso.
10. In tutti i casi ordinari e semplificati, il Comune provvede a pubblicizzare l'istanza ai sensi dell'art. 44, comma 5 D.lgs. 259/2003.
11. La segnalazione o la comunicazione, pur senza diffondere i dati caratteristici dell'impianto, deve avvenire mediante canali che effettivamente possono essere consultati, senza particolari difficoltà (es., pubblicazione di un avviso sul proprio sito istituzionale, pubblicazione su quotidiani locali o su altri siti dell'Amministrazione liberamente consultabili ed evidenziati, dai cittadini della zona, dello stesso Comune o di comuni limitrofi).

Art. 19

Procedimenti Autorizzativi Semplificati

1. Le procedure semplificate sono normate ai sensi degli artt. 44 e ss. del D.lgs. 259/2003 e s.m.i., in particolare ai sensi dagli artt. 44, co. 3, 45, 46 e 47 del D.lgs. 259/2003 e s.m.i. Le modalità di presentazione delle domande, segnalazioni e comunicazioni, comunque presupposto delle procedure semplificate e la documentazione minima richiesta, relazionata al tipo di intervento, da presentare al Comune a firma di un tecnico abilitato, sono quelle indicate dal D.lgs. 259/2003 e s.m.i.

2. Nel caso di installazione di impianti con potenza in singola antenna uguale od inferiore ai 20 W, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità richiamati dal presente Regolamento, è richiesta la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), conformemente a quanto previsto dall'art. 44, co. 3, D.lgs. 259/2003.
3. Sino al 31 dicembre 2026, il D.L. 77 del 31.05.2021, convertito in L. n. 108 del 29 luglio 2021, ha previsto, all'art. 40, co. 5, per gli interventi di cui agli articoli 87 bis e 87 ter (ndr. oggi, artt. 45 e 46), D.lgs. del 01.08.2003 nr. 259, e gli interventi di modifica previsti dal punto A. 24 dell'allegato A annesso al regolamento di cui al DPR 13/02/2017, n. 31, la possibilità di andare in deroga alle disposizioni di cui al D. Lgs. 22/01/2004, n. 42, purché gli interventi non comportino aumenti delle altezze superiori a 1,5 m. e aumenti della superficie di sagoma superiori a 1,5 m quadrati.

Art. 20

Procedimenti per la stipula dei contratti

1. Il Gestore interessato ad installare la propria SRB su sito di proprietà dell'Ente Locale, preferibilmente disponibile come da piano allegato, dovrà inoltrare debita manifestazione di interesse (a forma libera) all'indirizzo P.E.C. dello Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.), unitamente ad una bozza della proposta contrattuale, della tipologia prescelta (es. locazione, concessione, ecc.), compilata negli elementi essenziali, ossia con indicazione di coordinate, dati catastali, valore economico offerto, descrizione sommaria dell'impianto rispetto ad altezza ed estetica ed elenca i propri recapiti P.E.C., mail e telefonici di riferimento per il procedimento.
2. Il Responsabile del procedimento (R.U.P.), sentiti gli Uffici interessati, entro 30 giorni dal ricevimento della manifestazione di interesse, valuta la conformità della proposta alle procedure di legge, accogliendola o formulando una controproposta entro 30 giorni a decorrere dalla data di riscontro.
3. Il Responsabile del procedimento (R.U.P.), coordina la proposta e sovrintende allo sviluppo delle attività sottese affinché la stipula (o il rigetto della proposta) avvenga preferenzialmente entro 60 giorni dal ricevimento della manifestazione di interesse.

Art. 21

Obblighi di pubblicità

1. Il competente Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.), non appena ricevuta l'istanza di autorizzazione o la S.C.I.A., provvede, attraverso i propri canali telematici, a darne pubblicazione mediante affissione all'Albo quindici giorni consecutivi nonché pubblicazione sul sito Internet del Comune per trenta giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 44, c. 5 del D.Lgs 259/2003 e ss.mm.ii.
2. L'obbligo di pubblicità va, in ogni caso, assolto mediante il ricorso a strumenti o attività, canali ordinari o telematici, idonei a perseguire tale obiettivo ed essere agevolmente consultati da ogni cittadino.
3. La pubblicità di cui al precedente comma deve avvenire senza diffondere i dati caratteristici dell'impianto.

Art. 22

Catasto delle S.R.B.

1. Il catasto elettromagnetico nazionale degli impianti (CEN), istituito con D.M. Ambiente del 13/02/2014 in attuazione dell'art. 7 della L. 36/2001 e s.m.i., opera in coordinamento con gli analoghi adempimenti regionali e comunali. Compongono il catasto digitale degli impianti il Registro Antenne di cui all'art. 31, comma 15, del presente Regolamento, accompagnato dalle schede che recano, per ogni impianto, la nomenclatura e la localizzazione oltre alle caratteristiche e ai controlli effettuati (ove reperibili).
2. È istituita, presso il Comune di **Arpino**, a cura dell'ufficio tecnico preposto, la mappa digitale delle localizzazioni esistenti e di quelle previste ed autorizzate sul territorio. Tale mappa, unitamente al registro antenne, può essere ospitata anche su apposita piattaforma digitale di proprietà dell'Ente o di terzi. Il Comune provvede, periodicamente, all'aggiornamento, anche cartografico, della mappa, che viene resa pubblica e consultabile tramite il sito istituzionale.
3. Il Comune si dota di apposita piattaforma cartografica interattiva per facilitare il monitoraggio, la pianificazione e la gestione dei siti (disponibili e/o sensibili) e delle stazioni radio-base, provvedendo all'aggiornamento costante dei dati relativi alla situazione giuridica, tecnica e urbanistica degli impianti, del patrimonio dell'Ente e delle aree disponibili e sensibili, onde favorire le attività – segnatamente, di localizzazione, programmazione e controllo – sottese al presente Regolamento. A tale ultimo fine, il Comune provvede a integrare la piattaforma gestionale con i dati di cui ai piani di rete fatti eventualmente pervenire dai Gestori.
4. I Gestori degli impianti sono tenuti a presentare al Comune, su semplice richiesta, apposita dichiarazione, contenente l'elenco degli impianti attivi di propria competenza sul territorio e la scheda tecnica di ogni impianto, con la specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche, la relativa localizzazione ed ogni altra informazione utile.

CAPO IV

PARTECIPAZIONE, VIGILANZA E CONTROLLO

Art. 23

Partecipazione

1. L'Amministrazione Comunale, ai sensi di quanto contenuto nell'art. 9, c. 9 L.R. 19/2022 ed espressamente indicato nell'art. 1, comma 5, lett. d) del presente Regolamento, garantisce la tempestiva informazione, trasparenza e partecipazione degli atti alla popolazione.
2. A tal fine, rende disponibile sul proprio sito istituzionale gli esiti dei monitoraggi dei campi elettromagnetici effettuati sul territorio comunale con cadenza biennale.
3. Al fine di tutelare la salute e l'ambiente dalla esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e di sensibilizzare la popolazione sul tema del rapporto con le tecnologie digitali, l'Amministrazione comunale, in collaborazione con l'Osservatorio (o Consulta) sull'elettrosmog, di cui all'art. 24 del presente Regolamento, con il supporto e contributo di esperti e professionisti del settore, può promuovere periodiche e specifiche campagne informative volte ad illustrare i risultati degli studi scientifici indipendenti, gli effetti della esposizione ai campi elettromagnetici e diffondere le buone norme comportamentali.

Art. 24

Osservatorio o Consulta sull'elettrosmog

1. Nell'ambito delle consulte iscritte all'albo del Comune di **Arpino**, è istituito l'Osservatorio sull'elettrosmog, a cui partecipano di diritto il Sindaco o suo delegato, nonché un rappresentante per ciascun Comitato cittadino, se regolarmente costituito e operativo.
2. L'Osservatorio (o Consulta) sull'elettrosmog:
 - a) esprime il proprio parere, non vincolante, sulla attuazione del Regolamento e del PRAEET, partecipando ai tavoli di confronto con gli operatori TLC;
 - b) propone, di concerto con l'Amministrazione, l'azione didattica nelle scuole di ogni ordine e grado e di educazione del cittadino, al fine di fornire agli studenti ed ai cittadini le corrette informazioni sui rischi dell'inquinamento elettromagnetico e sull'uso corretto delle nuove tecnologie;
 - c) esprime il proprio parere, non vincolante, sui Piani di Rete, di cui al precedente art. 15, proposti dai Gestori, con facoltà di:
 - richiederne la trasmissione ai Gestori allorquando non pervenuti nei tempi previsti dal presente Regolamento o in costanza di aggiornamenti del Piano Antenne Comunale;
 - richiedere ai Gestori le eventuali necessarie integrazioni;
 - valutare la compatibilità ambientale, paesaggistica e urbanistica dei programmi di sviluppo delle reti;
 - verificare la conformità delle proposte ai requisiti del presente Regolamento.
3. Gli esiti del parere dell'Osservatorio (o Consulta) sono riportati in apposito verbale e pubblicati sul portale comunale, nella sezione dedicata alla Consulte per l'Ambiente.

Art. 25

Consultazione tra comuni confinanti

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 9, lett. b) L.R. 19/2022, qualora l'impianto da realizzare sia localizzato entro i 200 metri dal confine comunale, l'Amministrazione comunale avvia procedure tese ad assicurare la consultazione tra comuni confinanti, al fine di favorire l'installazione su strutture di supporto comuni o all'interno di siti comuni.

Art. 26

Adempimenti successivi all'attivazione degli impianti

1. Il Gestore, dopo il completamento dei lavori, comunica la data di attivazione al Comune entro 15 giorni dalla messa in esercizio dell'impianto stesso, con l'indicazione dei sistemi effettivamente attivati, in modo da consentire l'esecuzione di misurazioni CEM di post attivazione, onde verificare il rispetto dei limiti di esposizione e degli obiettivi di qualità applicabili alla luce del D.P.C.M. dell'08.07.2003, dell'art. 10 L. 214/2023 e del presente Regolamento.
2. Il Comune può chiedere ad ARPA di effettuare contro-verifiche circa i livelli di esposizione segnalati dai Gestori. Tale richiesta può essere promossa anche dai cittadini, tramite apposita istanza trasmessa all'indirizzo P.E.C. dell'Ente.

Art. 27

Vigilanza e controllo

1. Successivamente all'ottenimento del titolo abilitativo per l'installazione dell'impianto, il Comune promuove la vigilanza prevista dall'art. 14 della L. n. 36/2001, secondo le modalità nello stesso indicate, ed esegue, con il supporto tecnico dell'ARPA regionale, periodicamente, misure a campione dei campi elettromagnetici prodotti dagli impianti di telefonia e di trasmissione dati installati nel territorio comunale, tramite la propria rete di monitoraggio dei campi elettromagnetici o con strumentazione di terzi.
2. In caso di impossibilità di ARPA Lazio ad effettuare tempestivamente i controlli di cui al citato art. 14, il Comune potrà avvalersi della consulenza del Dipartimento di Prevenzione della A.S.L. o di società private fornite di adeguate competenze e dotate di strumentazioni analoghe a quelle in uso ad ARPA Lazio.
3. Ove, a fronte di controlli, si rinvenissero valori di campo elettromagnetico superiori ai limiti di legge si provvederà tempestivamente e formalmente a comunicare ad ARPA, all'ASL competente e all'Operatore interessato quanto rilevato, onde addivenire alla definizione di piano di risanamento e, comunque, nei modi e nei tempi prescritti dalla D.G.R. Lazio n. 932/2020, pubblicata sul BUR Lazio n. 149/2020.
4. A seguito delle verifiche comunque effettuate, il Sindaco, in caso di superamento dei limiti di esposizione o dei valori di attenzione o degli obiettivi di qualità previsti dal D.P.C.M. 8.07.2003 e s.m.i. e art. 10 L. 214/2023, sentita l'ARPA regionale e la competente ASL, prescrive al Titolare dell'impianto o ai Titolari degli impianti che concorrono a provocare il superamento dei limiti di esposizione e dei valori indicati dalla vigente normativa, l'attuazione di interventi di risanamento, da conseguirsi non oltre il termine di 3 mesi dalla prescrizione, attraverso misure tecniche da individuarsi sotto la responsabilità degli stessi.
5. Nel caso in cui i Titolari degli impianti, che nel complesso provocano il superamento dei limiti di esposizione e dei valori indicati dalla vigente normativa, definiscano accordi volontari per la riduzione dell'esposizione entro i limiti previsti dalla normativa vigente, gli stessi formulano apposita proposta di risanamento corredata dalla relativa tempistica al Sindaco che, sentita l'ARPA, può approvare tale modalità di riduzione a conformità.
6. In caso di inerzia dei Titolari e/o Responsabili delle emissioni della SRB, il Sindaco dispone la sospensione dell'attività degli impianti oggetto di trasgressione.
7. Le verifiche a campione saranno eseguite per gli impianti esistenti e regolarmente autorizzati, sulla base degli aspetti radio protezionistici legati all'impianto stesso e della tipologia della zona dove l'impianto è installato.
8. I Gestori sono obbligati a comunicare al Comune eventuali variazioni degli impianti da loro gestiti che comportino un aumento dei valori di campo elettromagnetico.
9. Il Comune, inoltre, potrà chiedere direttamente agli enti Gestori:
 - a) misurazioni e confronti con situazioni preesistenti;
 - b) individuazione di soluzioni alternative di localizzazione, in riferimento a quanto stabilito dal DPCM 8 luglio 2003 e ciò in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile, compatibilmente con la qualità del servizio svolto dal sistema stesso, al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione.

9. Il Comune può svolgere azioni di monitoraggio periodiche dei siti, avvalendosi di soggetti qualificati per esperienza e professionalità, di natura pubblica o privata, interni o esterni all'Amministrazione, non riconducibili agli operatori delle comunicazioni elettroniche. Costituiscono criteri di priorità per l'individuazione dei siti da sottoporre a controllo la potenza di emissione dell'impianto e la rilevanza rispetto alla possibile esposizione dei cittadini.
10. I dati delle misure vengono resi disponibili alle autorità di vigilanza, registrati e successivamente pubblicati, al fine di garantire l'accessibilità da parte dei cittadini. Le campagne di misurazione e la pubblicazione dei relativi dati raccolti forniscono informazioni trasparenti e tempestive sull'andamento delle emissioni, contribuendo a mantenere la popolazione adeguatamente informata.
11. Per quanto non disposto dal presente articolo si applica la normativa nazionale e regionale.

Art. 28

Sanzioni amministrative

1. Ai sensi dell'art. 15, comma 1 della L. 36/2001, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente o di un impianto che genera campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici superi i limiti di esposizione ed i valori di attenzione di cui al DPCM 8.07.2003 e art. 10 L. 214/2023 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una sanzione pecuniaria. Tale sanzione si applica anche nei confronti di chi ha in corso di attuazione piani di risanamento, qualora non rispetti i limiti ed i tempi ivi previsti.
2. In caso di inosservanza delle norme previste per l'autorizzazione all'installazione e delocalizzazione dell'impianto, delle norme in materia di emissioni, paesaggio, salute e edilizia è disposta anche la sanzione accessoria della sospensione dell'atto autorizzativo da 2 a 4 mesi. In caso di nuova infrazione da parte del medesimo licenziatario, sullo stesso impianto, l'autorizzazione è revocata ai sensi dell'art. 15, comma 4, della L. 36/2001.
3. In materia edilizia si applicano le sanzioni previste dal Capo II del Titolo IV del D.P.R. 06.06.2001 nr. 380 (Testo Unico dell'Edilizia) e s.m.i.
4. In materia paesaggistica si applicano le sanzioni stabilite dal D.lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio).
5. L'art. 1, c. 47, L.R. Lazio 22/2009 attribuisce ai Comuni, nel cui territorio si è verificato l'illecito, il potere di irrogare le sanzioni di cui all'art. 15 L. 36/2001.

Art. 29

Campagne di informazione e di educazione ambientale e sanitaria

1. Al fine di tutelare la salute e l'ambiente dalla esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e di sensibilizzare la popolazione sul tema del rapporto con le tecnologie digitali, l'Amministrazione comunale, con il supporto e contributo di esperti e professionisti del settore, può promuovere periodiche e specifiche campagne informative volte ad illustrare i risultati degli studi scientifici indipendenti, gli effetti della esposizione ai campi elettromagnetici e diffondere le buone norme comportamentali.

2. A tal riguardo l'Amministrazione, in accordo con le istituzioni scolastiche, può promuovere dibattiti e attività, anche all'interno delle scuole, per guidare gli studenti ad affrontare un uso consapevole e cautelativo delle tecnologie di comunicazione mobile.

CAPO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 30

Misure di salvaguardia

1. A decorrere dall'adozione del Piano e sino all'entrata in vigore dello stesso, il Sindaco o servizio competente, può sospendere, temporaneamente e con provvedimento motivato da notificare al richiedente, ogni determinazione sulle istanze di Autorizzazione o SCIA o comunicazione relative ad impianti o infrastrutture che risultino in contrasto o incompatibili con le indicazioni del Piano.

Art. 31

Aggiornamento e revisione del Regolamento e del Piano

2. Al fine di sostenere il progressivo evolversi del contesto tecnologico e giuridico legato al settore delle telecomunicazioni, che nel tempo può concorrere a rendere obsoleti Regolamento e Piano di localizzazione, l'Amministrazione si riserva di effettuare periodici aggiornamenti di tali strumenti.
3. L'approvazione e/o il rinnovo del presente Regolamento, così come il suo aggiornamento straordinario, ove necessario, avvengono tramite apposita deliberazione del Consiglio Comunale, su proposta dell'ufficio preposto alla trattazione e gestione delle pratiche afferenti alla telefonia mobile. In occasione del rinnovo, il Consiglio provvede ad adeguare il testo del Regolamento, indicando i nuovi criteri a cui il Piano deve conformarsi.
4. Per intervenute e comprovate esigenze, l'Amministrazione ha facoltà di apportare in qualsiasi momento revisioni o aggiornamenti del Regolamento, previa ratifica del Consiglio Comunale nella prima data utile. L'organo tecnico preposto al controllo e gestione degli atti provvede all'aggiornamento periodico del Piano antenne, sulla scorta dei piani di rete annuali eventualmente trasmessi dai Gestori entro i termini prescritti dal presente Regolamento.
5. La proposta di revisione del Piano Comunale delle Installazioni contiene l'individuazione:
 - a) degli impianti esistenti;
 - b) di siti e aree di ricerca per i nuovi impianti;
 - c) degli eventuali interventi di modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti esistenti ove contenuti nei programmi dei Gestori.
5. La proposta di revisione del Piano Comunale delle Installazioni è comprensiva di un elaborato cartografico e di una relazione istruttoria tecnica esplicativa.
6. La proposta di revisione del Piano Comunale delle installazioni è inviata ai Gestori con l'invito ad esprimere entro 15 gg. dalla relativa comunicazione le proprie osservazioni, comprovando l'eventuale inadeguatezza tecnica o funzionale della proposta di Piano ipotizzata, per quanto di interesse. Il Comune promuove iniziative di concertazione tese alla razionalizzazione e al coordinamento della distribuzione

degli impianti in questione, da svolgersi comunque entro il termine di 30 gg. dall'invito ad esprimersi.

7. Acquisite le controdeduzioni, anche alla luce dell'eventuale programma di concertazione, l'ufficio preposto raccoglie in un unico fascicolo istruttorio i Piani di sviluppo dei Gestori, la proposta di revisione del Piano, le osservazioni dei portatori di interesse, le controdeduzioni dell'Ente, le relazioni tecniche richieste ed ogni altro documento utile.
8. La Giunta Comunale, nei successivi 20 giorni dal ricevimento del fascicolo, approva l'atto di revisione del Piano Comunale delle Installazioni degli impianti di telefonia mobile. Il Responsabile dell'attuazione promuove la pubblicizzazione della revisione del Piano Comunale delle Installazioni mediante comunicazione sul sito internet istituzionale del Comune. Le revisioni al Piano Comunale delle Installazioni hanno efficacia decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio della deliberazione di approvazione.
9. Le istanze sopravvenute rispetto all'approvazione del Piano seguono la procedura prevista dagli artt. 43 e ss. del D.lgs. 259/2003 e, se divergenti rispetto a quanto previsto dal Piano Antenne, devono riportare la motivazione per la quale è necessaria l'installazione o la modifica dell'impianto radiomobile in difformità dal Piano. Tutti i nuovi impianti autorizzati dovranno essere recepiti nel Piano in occasione della successiva redazione.
11. L'individuazione delle aree più adeguate alla nuova localizzazione avviene nel rispetto delle vigenti norme statali e regionali e tenendo conto dei criteri per la localizzazione degli impianti previsti dal presente Regolamento.
12. Nei casi in cui l'Amministrazione locale proceda alla modifica o revisione del regolamento, PRAEET non si ritiene responsabile, qualora le modifiche o la revisione, parziale o totale, del regolamento e del piano di localizzazione avvengano senza il consenso o la condivisione con PRAEET stesso.
13. Il presente Regolamento entra in vigore nei termini stabiliti dall'esecutività della deliberazione di approvazione dello stesso da parte del Consiglio del Comune di **Arpino**.
14. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
15. È parte integrante e sostanziale del presente Regolamento la documentazione e gli elaborati informatizzati che compongono i seguenti allegati:
 - a) Relazione PRAEET - Regolamento e Piano antenne
 - b) Tav. 1 - Mappa IT - Fonti EEM con SRB Esterne
 - c) Tav. 2 - Mappa AR - IT
 - d) Tav. 3 - Mappa SS - con IT - SRB - SRB Esterne
 - e) Tav. 4 - Mappa Stazioni Misura con IT - SS
 - f) Tav. 5 - Mappa AP - con SS - IT - SRB
 - g) Cartella postazioni di misura
 - h) Elenco aree preferenziali
 - i) Elenco dettaglio siti sensibili
 - j) Elenco impianti tecnologici
 - k) Elenco siti sensibili
 - l) Registro antenne
16. Il presente Regolamento, e con esso gli allegati, è trasmesso ai Comuni contermini.